

Proposta di legge regionale di iniziativa del Consigliere regionale On. Antonio De Caprio recante:

### **PROPOSTA DI LEGGE** recante

**“Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”.**

#### **Relazione descrittiva**

La presente proposta di legge è volta a modificare il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità” e ad inserire il comma 1 bis.

In particolare, l'intervento di novellazione si rende necessario per integrare il comma 1 dell’art. 9 “Ente per i Parchi marini regionali” e per aggiungere il comma 1 bis, che prevede l’istituzione del parco speleo-archeologico, nell’Ente per i parchi marini regionali.

Nello specifico il parco speleo-archeologico della Calabria, da strutturare con atto della Giunta Regionale, nasce per curare l’inventario, gestire il catasto e garantire la fruizione turistica delle cavità naturali ed antropiche di interesse storico e/o archeologico, in ambiente marino-costiero e terrestre.

La proposta si compone di 4 articoli, di seguito descritti:

- l’art. 1 modifica il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 24/2013, integrandolo, con particolare riferimento al parco speleo-archeologico della Calabria;
- l’art. 2 inserisce il comma 1 bis secondo cui “Il parco speleo-archeologico della Calabria, da strutturare con atto della Giunta Regionale, cura l’inventario, gestisce il catasto e garantisce la fruizione turistica delle cavità naturali ed antropiche di interesse storico e/o archeologico, in ambiente marino-costiero e terrestre”.
- l’art. 3 prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;

- l'art. 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

## Relazione finanziaria

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

Titolo della legge: **“Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”.**

L’integrazione del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 24/2013 e l’inserimento del comma 1 bis hanno carattere esclusivamente ordinamentale e non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L’art. 1 integra il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 24/2013, al fine di inserire nell’Ente per i parchi marini regionali il parco speleo-archeologico della Calabria. La modifica ha carattere ordinamentale.			0
Art. 2	L’art. 2 inserisce il comma 1 bis secondo cui “Il parco speleo-archeologico della Calabria, da strutturare con atto della Giunta Regionale, cura			0

	l'inventario, gestisce il catasto e garantisce la fruizione turistica delle cavità naturali ed antropiche di interesse storico e/o archeologico, in ambiente marino-costiero e terrestre".			
Art. 3	L'art. 3, prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 4	L'art. 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			

#### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Le modifiche di cui alla presente hanno carattere esclusivamente ordinamentale e non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

### Proposta di legge recante

**“Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”.**

#### Art.1

(Modifiche al comma 1 dell’art. 9 della l.r. 24/2013)

1. Il comma 1 dell’articolo 9 (Ente per i parchi marini regionali) della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità” è sostituito dal seguente: “ È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali e al parco speleo-archeologico della Calabria di cui al successivo comma 1 bis”.

#### Art. 2

(Inserimento comma 1 bis, art. 9 della l.r. 24/2013)

1. Al comma 1 dell'art. 9 della l.r. 24/2013 si aggiunge il seguente comma: comma 1 bis, secondo cui "Il parco speleo-archeologico della Calabria, da strutturare con atto della Giunta Regionale, cura l'inventario, gestisce il catasto e garantisce la fruizione turistica delle cavità naturali ed antropiche di interesse storico e/o archeologico, in ambiente marino-costiero e terrestre".

#### Art. 3

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.